



Consiglio Regionale della Campania
Unità Dirigenziale Studi Legislativi e Servizio Documentazione

Dossier di documentazione legislativa
***“Istituzione Presidi Antiviolenza di Prossimità a tutela
delle donne e del loro figli”***

ad iniziativa dei Conss. Giuseppe Sommesse e Loredana Raia
Cofirmatario Vincenzo Santangelo

Reg. Gen. n.187/XI LEG.

Data documento	28 marzo 2022
Dirigente	Dott.ssa Rosaria Conforti
A cura di	Dott. Salvatore Longobardi P.O. Staff Unità Dirigenziale Studi Legislativi e Servizio Documentazione
Assegnato per esame	VI Commissione consiliare permanente
Assegnato per parere	I e II Commissione consiliare permanente 28.12.2021

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Ai fini dell'approfondimento della tematica oggetto della proposta di legge si elenca la normativa di riferimento.

NORME INTERNAZIONALI

Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne, adottata senza voto da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 48/104 del 20 dicembre 1993

Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, sottoscritta a New York il 20 novembre 1989

Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna (CEDAW), approvata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 18 dicembre 1979

Dichiarazione e Programma di azione adottati dalla quarta Conferenza mondiale sulle donne: azione per la uguaglianza, lo sviluppo e la pace stipulata a Pechino 4-15 settembre 1995

Protocollo facoltativo CEDAW, adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1999, per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne ed è lo strumento che ha allineato la convenzione ai principali testi internazionali in materia di diritti umani, e di possibilità di ricorso in caso essi siano violati

L'Assemblea Generale della Nazioni Unite nel 1999 ufficializza il 25 novembre come Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne

NORME COMUNITARIE

PRINCIPALE NORMATIVA EUROPEA

Artt.1, 2, 3, 6, 21, 23 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, del 7 dicembre 2000

Artt. 2 e 3 TUE

Dichiarazioni relative a disposizioni dei Trattati n.19

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro

la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica sottoscritta ad Istanbul, l'11 maggio 2011

Campagna europea contro la violenza domestica "Romper il silenzio"

Campagna per combattere la violenza sulle donne, inclusa la violenza domestica (2006-2008)

Programma Daphne (I- II- III), per proteggere i bambini, i giovani e le donne da tutte le forme di violenza e raggiungere un livello elevato di tutela della salute, benessere e coesione sociale

Strategia per la parità di genere 2020-2025 COM (2020)152

Strategia 2010-2015 per la promozione della parità fra uomini e donne nell'Unione europea

Carta per le donne del 5 marzo 2010, adottata dalla Commissione europea per potenziare la promozione della parità tra donne e uomini, in Europa e nel mondo

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI

REGOLAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n.692, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori e abroga il Regolamento (UE) n.1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (UE) n.390/2014 del Consiglio

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Risoluzione del Parlamento europeo, del 6 ottobre 2021, sull'impatto della violenza da parte del partner e dei diritti di affidamento su donne e bambini (2019/2166(INI))

Risoluzione del Parlamento europeo, del 26 novembre 2009, sull'eliminazione della violenza contro le donne

Risoluzione del Parlamento europeo, del 5 aprile 2011, sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne (2010/2209(INI))

Risoluzione del Parlamento europeo, del 25 febbraio 2014, recante raccomandazioni alla Commissione sulla lotta alla violenza contro le donne (2013/2004(INL))

Risoluzione del Parlamento europeo, del 6 febbraio 2013 sulla 57a sessione della Commissione sullo status delle donne (CSW) delle Nazioni Unite: prevenzione ed eliminazione di ogni forma di violenza contro le donne e le ragazze (2012/2922(RSP)).

Risoluzione del Parlamento europeo, dell'11 giugno 1986, recante Risoluzione contro la violenza sulle donne

DECISIONI DEL CONSIGLIO

Decisione (UE) del Consiglio n.866, dell'11 maggio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda l'asilo e il non-respingimento

Decisione (UE) del Consiglio n.865, dell'11 maggio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale

PRASSI COMUNITARIA

Relazione sull'impatto della violenza da parte del partner e dei diritti di affidamento su donne e bambini (2019/2166(INI))

PRINCIPALE NORMATIVA NAZIONALE

Costituzione

Artt. 2, 3, 13, 32, 117, 120

Codice penale

Artt.572, 576, 577, 581, 582, 583-quinques, 609-bis 609-ter

Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020

Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023, del 17 novembre 2021

Legge 30 dicembre 2021, n.234

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (legge di stabilità 2022 - finanziaria)"

Legge 30 dicembre 2020, n.178

"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (legge di stabilità 2021 - finanziaria)" (art.1, co.1134)

Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34

"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreto Rilancio)"

Convertito, con modificazioni, dalla **Legge 17 luglio 2020, n.77** (art.105 bis)

Legge 19 luglio 2019 n.69

"Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere"

Legge 11 gennaio 2018 n.4

"Modifiche al Codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici" (art.12)

Decreto legge 14 agosto 2013, n.93

"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province"

Convertito, con modificazioni, in **Legge 15 ottobre 2013, n.119**

Legge 27 giugno 2013 n. 77

"Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 (Convenzione di Istanbul)"

Decreto legge 23 febbraio 2009 n.11

"Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori (stalking)"

Convertito, con modificazioni, in **Legge 23 aprile 2009 n.38**

Decreto legge 4 luglio 2006, n.223

"Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"

Convertito, con modificazioni, in **Legge 4 agosto 2006, n.248**

Legge 4 aprile 2001, n.154

"Misure contro la violenza nelle relazioni familiari"

Legge 15 febbraio 1996, n.66

"Norme contro la violenza sessuale"

PRINCIPALI NORMATIVE REGIONE CAMPANIA

Statuto della Regione Campania

Artt. 1, 4, 5, 12, 18

Legge Regionale 21 luglio 2021, n.22

"Norme per l'integrazione della rete dei servizi territoriali per l'accoglienza e l'assistenza alle vittime di violenza di genere e modifiche alla Legge Regionale 27 gennaio 2012, n.1 ("Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2012")"
(artt.4 e 5)

Legge Regionale 1° dicembre 2017, n.34

"Interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza"

Legge Regionale 11 febbraio 2011, n.2

"Misure di prevenzione e contrasto alla violenza di genere"

Legge Regionale 23 ottobre 2007, n.11

"Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 2000, n.328"

Legge Regionale 13 giugno 2003, n.12

"Norme in materia di polizia amministrativa regionale locale e politiche di sicurezza"

PRINCIPALI NORMATIVE REGIONALI

Provincia Autonoma di Bolzano

Legge Provinciale Bolzano 9 dicembre 2021, n.13

"Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e di sostegno alle donne e ai loro figli e figlie"

Friuli-Venezia Giulia

Legge Regionale Friuli-Venezia Giulia 6 agosto 2021, n.12

"Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori"

Marche

Legge Regionale Marche 28 aprile 2017, n.15

"Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale"

Umbria

Legge Regionale Umbria 25 novembre 2016, n.14

"Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini"

Piemonte

Legge Regionale 14 febbraio 2016, n.4

"Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli"

Puglia

Legge Regionale Puglia 4 luglio 2014, n.29

"Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell'autodeterminazione delle donne"

Emilia-Romagna

Legge Regionale Emilia-Romagna 27 giugno 2014, n.6

"Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere"

Molise

Legge Regionale Molise 10 ottobre 2013, n.15

"Misure in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere"

Veneto

Legge Regionale Veneto 23 aprile 2013, n.5

"Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne"

Valle d'Aosta

Legge Regionale Valle d'Aosta 25 febbraio 2013, n.4

"Interventi di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e misure di sostegno alle donne vittime di violenza di genere"

Sicilia

Legge Regionale Sicilia 3 gennaio 2012, n.3

"Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere"

Toscana

Legge Regionale Toscana 16 novembre 2007, n.59

"Norme contro la violenza di genere"

PRASSI

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 Novembre 2021

"Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» - Annualità 2021"

Comunicato dell'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni 26 marzo 2021

"Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area delle funzioni locali - Triennio 2016-2018" (art.14)

Decreto del Presidente Del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2020

"Reddito di libertà per le donne vittime di violenza"

Delibera del Senato della Repubblica 16 Ottobre 2018

"Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere"

Intesa della Conferenza Unificata - Presidenza del Consiglio dei Ministri 27 Novembre 2014

"Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo e le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall'articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. del 24 luglio 2014"

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 2017

"Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza"

GIURISPRUDENZA

Corte Europea Diritti dell'Uomo sez.IV, 11 febbraio 2020, n.56867

"Nella fattispecie della violenza domestica rientrano anche i casi di cyberviolenza come l'accesso ai dati sensibili della vittima e ai suoi account privati. Di conseguenza, gli Stati parti alla Convenzione devono adottare tutte le misure necessarie idonee a rispettare gli obblighi positivi imposti dalla Convenzione europea nei casi di violenza contro le donne. Le autorità nazionali, nei casi di violenza domestica, devono respingere un approccio meramente formalistico e far sì che le misure di protezione adottate siano effettive"

Cassazione civile sez.VI, 17 maggio 2017, n.12333

"In tema di protezione internazionale dello straniero, in virtù degli artt.3 e 60 della Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, anche gli atti di violenza domestica sono riconducibili all'ambito dei trattamenti inumani o degradanti considerati dall'art. 14, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007 ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sicché è onere del giudice verificare in concreto se, pur in presenza di minaccia di danno grave ad opera di un "soggetto non statale", ai sensi dell'art. 5, lett. c), del decreto citato, come il marito della ricorrente, lo Stato di origine sia in grado di offrire alla donna adeguata protezione. (Nella specie, relativa a cittadina marocchina vittima di abusi e violenze - proseguiti anche dopo il divorzio - da parte del coniuge, punito dalla giustizia marocchina con una blanda sanzione penale, la corte d'appello aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale valorizzando elementi quali la condanna penale, l'ottenimento del divorzio e l'appoggio della famiglia di origine della donna, circostanze ritenute dalla S.C. di per sé non necessariamente indicative di un'adeguata protezione da parte del Paese di origine)"

Corte Europea Diritti dell'Uomo sez.I, 02 febbraio 2017, n.41237

"La Corte europea dei diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia - per la prima volta per un reato relativo al fenomeno della violenza domestica - per non aver agito con sufficiente rapidità per proteggere una donna e suo figlio dagli atti di violenza domestica posti in essere dal marito, che hanno condotto all'assassinio del ragazzo e al tentato omicidio della moglie. Il caso è avvenuto a Remanzacco, in provincia di Udine, a novembre del 2013 quando l'uomo, ora in carcere, uccise il figlio diciannovenne e tentò di uccidere anche la madre, dopo che la donna aveva denunciato il marito e dopo ripetute richieste di intervento rivolte alle autorità. Per i giudici di Strasburgo, che "non agendo prontamente in seguito a una denuncia di violenza domestica fatta dalla donna, le autorità italiane hanno privato la denuncia di qualsiasi effetto creando una situazione di impunità che ha contribuito al ripetersi di atti di violenza, che in fine hanno condotto al tentato omicidio della ricorrente e alla morte di suo figlio"

Tribunale Varese, 24 febbraio 2010

"La locuzione "violenza contro le donne" comprende tutti gli atti di violenza contro il genere femminile che si traducano o possano tradursi in lesioni o sofferenze psicofisiche, sessuali, esistenziali, biologiche, nonché nella minaccia seria di danni siffatti, o, comunque, di coercizione e privazione arbitraria delle libertà. L'atto violento ai danni della donna, abbia o non abbia rilevanza anche penale, espone il soggetto attivo all'obbligo del risarcimento del danno arrecato ex art. 2043 e 2059 c.c., da valutare e personalizzare con particolare attenzione e con l'adozione di adeguati criteri. La violenza degli uomini sulle donne non dà luogo ad un generico problema astratto di pubblica rilevanza, poiché la violenza consumata o tentata dà luogo: a non irrilevanti diseguaglianze tra uomo e donna, ambito in cui l'Unione europea dà mandato e mezzi per intervenire nei modi previsti; alla grave, palese violazione di diritti umani di rilevanza costituzionale, quali, segnatamente, il diritto alla vita, all'incolumità fisica, psichica e morale, alla sicurezza, alla dignità personale, alle opzioni sessuali e riproduttive, alle attività sociali e politiche, al libero accesso al mercato del lavoro, alla partecipazione alla vita economica, con l'effetto di poter portare le donne all'emarginazione e alla povertà; nonché ad un impatto negativo durevole, e sovente irreversibile, sulla salute e sul benessere dei figli, fonte assai spesso di violenze e di abusi che si perpetuano di generazione in generazione. La donna ha, pertanto, diritto al risarcimento d'ogni pregiudizio subito o subendo, senza alcuna attenuante o riduzione di pena e di sanzione per il soggetto attivo dell'illecito, alla luce della gravità dei danni personali e sociali provocati dalla violenza maschile, danni da accertare e quantificare con strumenti e criteri di non lieve rigore o, addirittura, di indulgenza. Qualora, infine, il soggetto attivo dell'illecito chieda, malgrado la condanna inflittagli, che la controparte sia condannata per lite temeraria, la compensazione, anche parziale, delle spese di causa è chiaramente infondata ed inaccoglibile (art. 96 c.p.c.)"

Osservazioni

1. La PdL in argomento rientra tra le competenze regionali, concorrenti e/o residuali, previste dall'art.117 Cost.
2. Con riferimento alla relazione tecnico – finanziaria, l'attuale co.3 dell'art.81 Cost., stabilendo che *«ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte»*, conferma l'obbligo di copertura finanziaria sia per le leggi che determinano nuove e maggiori spese sia per quelle che determinano minori entrate, in quanto entrambe generano uno squilibrio di bilancio cui occorre far fronte con una riduzione delle spese con nuove o maggiori entrate.

Ai fini della verifica del rispetto di tale requisito costituzionale assumono rilievo la corretta determinazione degli effetti di maggior spesa o di minore entrata derivanti dalle norme, nonché la coerenza tra la quantificazione della proposta di legge con i mezzi di copertura. Va, al riguardo, evidenziata la rilevanza anche prospettica rinvenibile nell'art.17, co.3, della L. n.196/2009, come modificato recentemente dall'art.3, L. n.163/2016, con riferimento alla relazione tecnica. La norma prescrive che tale strumento tecnico-redazionale si accompagni ai disegni di legge, agli schemi di decreto legislativo, e agli emendamenti di iniziativa governativa, riferendosi quindi, *in primis*, all'ambito della produzione normativa statale. Il successivo co.6 estende, tuttavia, la medesima previsione anche ai disegni di iniziativa regionale, in coerenza con l'impostazione generale dello stesso art.17 che, finalizzato all'attuazione dell'art.81 Cost. e riferito, come si desume dal co.1, a *"ciascuna legge"*, si indirizza anche alla legislazione regionale, altrettanto tenuta ad indicare espressamente la spesa autorizzata ogni qualvolta importi nuovi o maggiori oneri.

Tanto premesso, così come osservato anche dalla Corte dei Conti nella Deliberazione N. 08/SEZAUT/2021/INPR del 1 giugno 2021 – Sezione delle Autonomie – *"Linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali"*, le clausole di invarianza della spesa *"devono essere giustificate da puntuali relazioni o documenti esplicative"* ed eventualmente corredate dalla relazione tecnico-finanziaria, ai sensi dell'art.13 del Regolamento regionale della

Campania 7 giugno 2018, n.5 e dell'art.9 della l.r. 5 dicembre 2017, n.37, in linea con la normativa di finanza statale dettata dall'art. 21, comma 5 e ss., della L. n.196/2009 e ss.mm.ii.

Lo stesso art.9 della l.r. 5 dicembre 2017, n.37 prevede che, le proposte di legge e gli emendamenti che comportano oneri finanziari, siano corredati da una relazione tecnico-finanziaria in cui siano indicati i metodi, l'attendibilità e la quantificazione degli oneri, mentre in caso di leggi che non comportano ulteriori spese a carico del bilancio regionale, bisogna indicare gli elementi idonei a comprovare l'invarianza finanziaria.

Va aggiunto che, nella logica di un pieno rispetto del principio contabile della chiarezza e della trasparenza, la relazione tecnica deve accompagnare anche gli emendamenti eventualmente proposti (ed introdotti) dai componenti del Consiglio regionale.

In tale ipotesi occorre, infatti, considerare (e specificare nella *"relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri recati e sulle relative coperture finanziarie"*) se le nuove funzioni siano o meno espletabili, effettivamente, con le risorse finanziarie disponibili, per evitare che in sede di previsione annuale di bilancio intervengano richieste per l'appostamento di risorse ulteriori, necessarie agli adempimenti richiesti dalle norme, tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio.

Il principio di copertura finanziaria delle leggi è stato declinato dalla Corte Costituzionale in una molteplicità di corollari, che trovano comunque basamento in una *regula iuris* sulla quale si è ormai consolidato in maniera granitica l'orientamento giurisprudenziale in materia: il *"canonizzato"* principio della copertura finanziaria *"credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale"*. A tale dettame si richiama un cospicuo numero di pronunce.

Sulla base di questo precetto, l'operazione di copertura finanziaria, pertanto, deve avvenire sulla scorta dei seguenti (alcuni) criteri, affermati più volte dalla Corte:

- a) le leggi istitutive di nuove spese debbono contenere una *<esplicita indicazione>* del relativo mezzo di copertura (sent. n.26 del 2013, nonché, ex plurimis, sentenze n.386 e 213 del 2008, n.359 del 2007);
- b) la copertura di nuove spese deve essere ancorata a *"criteri di prudenza, affidabilità e appropriatezza in adeguato rapporto con la spesa che si intende"*

effettuare in esercizi futuri" (ex multis, sentenze n.192 del 2012, n.106 e n.68 del 2011, n.141 e n.100 del 2010);

c) la tecnica di copertura esige una analitica quantificazione a dimostrazione della sua idoneità (sent. n.26 del 2013);

d) la declaratoria di assenza di onere non vale di per sé a rendere dimostrato il rispetto dell'obbligo di copertura dato che *"non si può assumere che mancando nella legge ogni indicazione della così detta "copertura", cioè dei mezzi per far fronte alla nuova o maggiore spesa, si debba per questo solo fatto presumere che la legge non implichi nessun onere o nessun maggiore onere: la mancanza o l'esistenza di un onere si desume dall'oggetto della legge e dal contenuto di essa"* (sentenze n.18 del 2013, n. 15 del 2012);

e) l'onere e la copertura devono essere contestuali (cd. Principio della autosufficienza della legge di spesa in ossequio all'art.81 Cost.); il principio della previa copertura della spesa in sede legislativa è inderogabile e non può essere demandata –per specifiche azioni attinenti alla salvaguardia degli equilibri del bilancio- agli organi di gestione in sede diversa ed in un momento successivo da quello indefettibilmente previsto dall'art.81 Cost. (sentenza n.192 del 2012);

f) divieto dell'utilizzo e contabilizzazione di un avanzo di amministrazione *"presunto"*, non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenze n.70-192 del 2012);

g) l'indicazione della quantificazione e della relativa copertura, ai sensi dell'art.81 Cost., è richiesta anche quando alle nuove o maggiori spese (comunque da quantificare analiticamente) possa farvi fronte con somme già iscritte nel bilancio (sentenze n.147/2018, n.272/2011 e n.115/2012);

h) la spesa per i taluni servizi (diritti) obbligatori (diritto all'istruzione del disabile) non può essere *<coperta>* (e compressa) solo *"nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio"*, in quanto legittimerebbe una decisione arbitraria dell'Ente di coprire in modo discontinuo i costi del servizio (diritto), precludendo ad assicurare l'effettività del medesimo diritto (sent. n.275/2016);

i) nell'ordinamento contabile non esiste un principio di intrasferibilità assoluta tra spese obbligatorie e spese discrezionali, essendo sempre possibile una volta venuto meno il titolo di una determinata spesa, procedere ad un diverso impiego delle relative disponibilità con variazioni di bilancio, ovvero, sempre con legge

regionale, intervenire mediante riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa in seguito al venir meno del relativo capitolo di bilancio (sent. n.108/2014);

l) la quantificazione della spesa se mancante, insufficiente o inesatta, si risolve in difetto di copertura finanziaria, perché questa è effettiva e conforme all'art.81, solo quando è commisurata ad una corretta definizione nel suo ammontare (sent.386/2008).

La Proposta di Legge, cui il dossier legislativo è riferito, è corredata dalla relazione tecnico – finanziaria, che prevede una spesa di 500.000€ per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, cui si fa fronte attingendo dalla Missione 3, Programma 1, Titolo 1 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022 – 2024; la copertura finanziaria è indicata all'art.6 del testo normativo.

F.to Il funzionario titolare di P.O.
dott. Salvatore Longobardi

Il Dirigente
dott.ssa Rosaria Conforti

C.P.